



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 61 DEL 2005

Visto il T. U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del 1. settore dr. Antonietta Santodirocco per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del T. U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000 ha espresso parere favorevole.

Premesso:

- Che il C. C. con delibera n° 65 del 28.12.2004, resa immed/te esecutiva, veniva stabilito di procedere alla costituzione di una società per azioni a prevalente capitale pubblico denominata "SAN NICANDRO TRIBUTI S.p.A.", approvando contestualmente lo statuto ed il capitolato d'oneri;
- Che, con lo stesso deliberato, veniva altresì stabilito che la scelta del socio privato sarebbe avvenuta mediante procedura di gara ad evidenza pubblica, ai sensi del D. Lgs. n° 157/1995, avvalendosi dei termini di cui all'art. 9 del citato D. Lgs. 157/95, utilizzando ai fini dell'aggiudicazione il criterio di cui all'art. 23, lett. b), dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- Che nell'atto deliberativo sopra citato veniva, altresì, stabilito di nominare Responsabile del procedimento il dr. Giuseppe Giagnorio, Responsabile del Servizio Tributi, il quale avrebbe provveduto, così come ha già provveduto, all'approvazione del bando di gara ed all'indizione della stessa che è stata fissata per il giorno 12 aprile p.v.;
- Che, pertanto, occorre provvedere alla nomina dei componenti della Commissione di gara, ai sensi del Regolamento dei contratti;

Con votazione unanime;

DELIBERA

1. di assumere la presente narrativa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di stabilire che la Commissione di gara sarà composta dal Responsabile del III° Settore dr. Giuseppe Giagnorio, con funzioni di Presidente, da un dipendente dell'Ufficio Tributi, che svolgerà le funzioni di Segretario verbalizzante, dal Segretario Generale sig.ra Antonietta Santodirocco e da un membro esterno che sarà nominato dal Sindaco con proprio atto;

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione unanime;



sannicandro garganico.org

DELIBERA

-Di dichiarare la presente delibera immed/te eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n° 267/2000.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 62 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 3 Settore Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

Premesso che con propria precedente deliberazione. n. 53 del 17/03/2005 è stata rideterminata la dotazione organica di questo Ente, ai sensi dell'art. 1 – comma 93 – della L. 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di ottemperare all'obbligo legislativo ivi dettato nonché di disporre di una struttura organizzativa rispondente alle effettive esigenze dell'Ente e in considerazione del passaggio di funzioni alle autonomie locali;

Richiamato l'art. 91 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che, al comma 1, recita testualmente: *"Gli Enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio. Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale"*;

Considerato che l'Amministrazione Comunale ha predisposto, il programma del fabbisogno di personale per il triennio 2005-2007, contenuto nell'Allegato A), in quanto, pur conscia dei limiti imposti dalla recente legge finanziaria (L. 30/12/2004, n. 311) in materia di assunzione di personale e della subordinazione dell'attivazione delle procedure assunzionali all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ivi contemplato, intende dotarsi di questo fondamentale strumento di programmazione per far fronte, non appena si saranno verificate le condizioni di legge, alle più urgenti necessità occupazionali all'interno dell'Ente;

Constatato il mancato turn-over per le cessazioni dal servizio verificatesi negli ultimi anni, dovuto sia alle limitate risorse finanziarie disponibili da parte di questo Ente, sia alle disposizioni legislative che, nel corso di questi anni, hanno imposto forti limitazioni alle assunzioni nelle amministrazioni pubbliche;

Constatato, in particolare, che questo Ente non procede ad assunzioni dal giugno 2002;



Rilevato che, come si evince dal programma allegato, l'intento precipuo dell'Amministrazione è quello di rafforzare il Settore della Vigilanza -Polizia Municipale in quanto esso, più di ogni altro, ha risentito del mancato avvicendamento del personale congedato con nuovo personale;

Rilevata, in particolare la necessità di disporre, a breve, di una nuova unità di sorvegliante, che unitamente a quella già in servizio assicuri adeguatamente la sorveglianza del patrimonio comunale, nonché, negli anni successivi, di ulteriori n. 3 agenti di Polizia Municipale, in considerazione del fatto che il Corpo di P.M. ha subito forti ridimensionamenti a causa dei pensionamenti;

Rilevato, altresì, di valorizzare, attraverso procedure di progressione verticale, le professionalità maturate all'interno dell'Ente ai fini della copertura di un posto di Istruttore direttivo tecnico, di Istruttore direttivo amministrativo e di Esecutore informativo amministrativo;

Dato atto che:

- le R.S.U. e le Organizzazioni sindacali, con nota prot. n. 1977 del 14/02/2005, sono state informate sensi dell'art. 7 – comma 2 – del CCNL 01/4/1999 del programma triennale del fabbisogno di personale de quo;
- con nota del 18/02/2005 la parte sindacale ha richiesto la concertazione;
- in data 23/02/2005 la parte pubblica e quella sindacale si sono riunite per discutere anche in ordine alla programmazione del fabbisogno, come da verbale agli atti in pari data;

Ritenuto approvare la programmazione triennale 2005/2007, contenuta nell'Allegato A);

Con voti unanimi

D E L I B E R A

1. di approvare la programmazione triennale del fabbisogno di personale relativa agli anni 2005 – 2007, come da prospetto Allegato A), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. di dare atto che la maggiore spesa conseguente alla suddetta previsione, rilevabile dall'allegato A), trova copertura nel bilancio annuale e pluriennale.
3. di riservarsi l'adozione di eventuale nuovo atto di programmazione del fabbisogno di personale, qualora le disposizioni dell'emanando decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1, comma 93, della L. 30 dicembre 2004, n. 311 fissino criteri e limiti per le assunzioni del triennio 2005/2007 in contrasto con la previsione determinata con il presente provvedimento.



4. di dare atto che l'Amministrazione comunale, in ottemperanza all'art. 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non darà corso ai procedimenti assunzionali prima dell'emanazione del richiamato decreto del Presidente del Consiglio.
5. di dare atto che, una volta verificatesi tutte le condizioni previste dalle leggi, questo Ente avvierà i procedimenti per le nuove assunzioni, previa attivazione delle procedure di mobilità.
6. di trasmettere copia del presente provvedimento alle RR.SS.UU. e alle OO.SS.
7. di rendere il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 63 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del 4 Settore geom. Nicola Giagnorio, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n 715 del 02.10.1997, esecutiva, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di L.1.000.000.000, di cui L.809.254.000 a base di gara;
- che l'opera è finanziata con fondi regionali di cui alla delibera di G.R. n.3074 del 18.07.1996;
- che con delibera del Commissario ad acta n 1 del 07.11.1997, esecutiva, in oggetto i lavori sono stati affidati alla Ditta Marrucchelli Antonio con il ribasso del 25,232% e per l'importo netto di L.605.092.938;
- che in data 08.01.1998 veniva sottoscritto il Contratto d'Appalto Rep. n.351;
- che con altra delibera di G.C. n.766 del 30.09.1998, esecutiva, a seguito di variante in corso d'opera dei lavori che ha portato l'importo netto degli stessi a L. 605.092.938 ed il quadro economico dell'opera in complessive L.1.000.000.000;
- che in data 16.03.1999 Rep. n. 404 veniva sottoscritto l'atto di sottomissione;
- che i lavori, come da relativo verbale, sono ultimati in data 18/02/1999;

VISTI:

- il certificato di collaudo dei lavori, emesso in data 28.01.2005 dai collaudatori Dott.Ventrella Angeloantonio e Geom. Calisi Raffaele e confermato dal responsabile del procedimento, dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti per l'importo netto di L. 604.765.332 e che, tenuto conto degli acconti corrisposti in corso d'opera, può pagarsi all'esecutore il saldo residuo di L.3.023.832;
- la relazione acclarante i rapporti tra Regione e Comune sottoscritta dalla Commissione di Collaudo;
- la specifica delle competenze relative al collaudo dei lavori ammontante a € 4.369,15, così distinte:
 - al Dott.Ventrella, € 1.899,09;
 - al Geom.Calisi € 1.899,09 + cont. Int. Cass. Prev. al 4% pari a €. 75,96 + I.V.A. al 20% pari a € 395,01, il tutto per complessive €. 2.370,06;
- l'art. 28 della Legge 109/1994 e successive modificazioni;
- gli artt. 208 e 209 (1) del D.P.R. 554/1999;



- il Capitolato speciale d'appalto;
- lo Statuto ed il Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;

RITENUTO dover provvedere in merito;

DELIBERA

1. Di approvare il certificato di collaudo dei lavori di "Completamento Urbanizzazioni primarie C5-C6 PdZ.", dal quale risulta che l'impresa esecutrice li ha eseguiti per L. 604.765.332;
2. Di liquidare all'impresa Marrucchelli Antonio, a saldo dei lavori, la somma complessiva di £.3.023.832 pari ad €. 1.561,67 oltre I.V.A. al 10% pari ad €. 156,17 il tutto per complessive €. 1.717,84, dopo che la stessa regolarizzi la propria posizione contributiva nei confronti dell'INAIL e della Cassa Edile;
3. Di imputare la spesa di € 1.717,84 a carico del cap.3613 RR.PP. '97 del bilancio 2005 in corso di approvazione, dando atto che il relativo finanziamento è assicurato per come specificato in premessa;
4. Di dare atto:
 - che il totale della spesa per l'esecuzione dei lavori ammonta a L. 604.765.332, come risulta dal prospetto che segue ed è contenuta nei limiti di questa autorizzata:

£/€	Somme accreditate	Somme erogate per lavori eseguiti ed I.V.A.	Somme erogate per spese generali	Differenza	Somme da erogare per saldo lavori + I.V.A	Somme da erogare per collaudo t. a.	Somme da richiedere
£.	751.533,875	661.885,953	85.744,415	3.903,507	3.326,215	8.266,227	7.688,935
€.	388.134,85	341.835,57	44.283,29	2.015,99	1.717,85	4.269,15	3.971,00

– che gli atti tecnici e contabili sono regolari a tutti gli effetti e vengono conservati agli atti di questo Comune;

– che l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, denunciati, fatta salva la responsabilità decennale di cui all'art. 1669 C.C.;

5) di autorizzare lo svincolo della cauzione prestata all'appaltatore a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, demandandone gli adempimenti al Responsabile del procedimento.

6) di liquidare a favore dei collaudatori la somma complessiva di € 4.369,15 come segue:

a – Dott.Ventrella Angelantonio € 1.899,09

b – Geom.Raffaele Calisi € 2.370,06 (di cui € 1.899,09 per onorario e € 75,96 per CNPG e € 395,01 per IVA);

4. di inoltrare istanza di somministrazione all'IACP dell'importo di € 3.971,00 per saldo Q.E. finale somme spese;



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 64 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del 5 Settore geom. Angelo Campanozzi, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile,

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole.

Il Sindaco riferisce sulla relazione del Responsabile del V Settore Geom. Angelo Campanozzi, che allegata alla presente ne fa parte integrante.

La Giunta fatta propria la relazione del Responsabile del V Settore e considerato che il valore per la prestazione del servizio è inferiore al minimo previsto dal D. Leg.vo 17/03/1995 n. 157 e s. m. i., propone l'affidamento su base fiduciaria all'Ing. Carlo Follieri, con studio in Lucera alla Via Petrarca n. 5, che presenta un curriculum professionale molto esteso in materia urbanistica.

L'incarico professionale che prevede un onere a carico del Comune pari ad €.10.000,00 oltre I.V.A. (20%) e contributo CNPAIA (2%) sarà regolamentato dallo schema di convenzione, del quale viene dato lettura unitamente al curriculum professionale.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D. Leg.vo 17.03.1995 n. 157 e s. m. i.;

Visto il D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267 e s. m. i.;

Visto i pareri favorevoli dei responsabili dei settori interessati;

Con voti unanimi resi e riscontrati nei modi e termini di legge;

DELIBERA

- 1) di conferire l'incarico per la redazione "Piano Urbanistico Attuativo Ricognitivo delle zone omogenee DI/2 e DI/4" all'Ing. Carlo Follieri da Lucera.
- 2) di nominare consulente esterno, con particolare riferimento alle problematiche urbanistiche relative ai vari piani di lottizzazione, l'Ing. Carlo Follieri da Lucera, che assicurerà la sua presenza presso l'ufficio tecnico comunale fino al 30 settembre 2005 per almeno un giorno alla settimana, rilevando che il compenso per la predetta consulenza è compreso nell'importo innanzi riportato, ovvero è regolamentata dall'allegato schema di convenzione.
- 3) di approvare lo schema di convenzione di incarico professionale, allegato al presente atto, rilevando che l'incarico viene conferito con le modalità, i



termini e gli onorari previsti dallo schema di convenzione, che regola anche l'incarico esterno di consulenza urbanistica.

- 4) di ascrivere la somma prevista per la redazione del predetto strumento urbanistico attuativo al cap. 1086 del BEF 2005.
- 5) di individuare quale responsabile del Procedimento il Responsabile del V Settore, al quale, pertanto, sono affidati tutti i compiti e le attività per pervenire all'affidamento dell'incarico professionale in oggetto.
- 6) di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente atto stante l'urgenza, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, rilevando il voto espresso in tal senso dai presenti.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 65 DEL 2005

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del 6 settore Arch. Adelmo Marrocchella per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000- n. 267, hanno espresso parere favorevole;

PREMESSO

Che per i servizi cimiteriali sono addetti solamente 3 unità che sono quotidianamente gravati da una mole di lavoro giornaliera finalizzata alla tenuta dei registri, all'apertura al pubblico del cimitero, ai controlli all'interno di esso, alla pulizia dei viali, delle aiuole ed allo svuotamento dei cassonetti;

Che in data 04.10.2004, prot. n. 27/cimitero, il dipendente coordinatore dei servizi cimiteriali Meola Mario, ha predisposto e presentato progetto finalizzato al miglioramento dei servizi cimiteriali in occasione della commemorazione dei defunti per l'anno 2004;

Che il personale del servizio cimiteriale, composto dai dipendenti Meola Mario, Solimando Vincenzo e Cursio Leonardo, oltre ai predetti servizi ha provveduto ad effettuare interventi straordinari in occasione della commemorazione dei defunti, provvedendo ad una più radicale ed incisiva opera manutentiva, con interventi di tinteggiatura dei muri perimetrali, locali e recinzione, estirpazione di erbacce anche nei punti meno visibili, spianamento con materiale breccioso all'entrata ed all'interno del 3° ampliamento;

VISTA la richiesta di liquidazione, prot.6/cimitero, rimessa in data 29.03.2005 dal custode Meola Mario relativamente ai servizi resi in occasione della commemorazione dei defunti anno 2004;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) di approvare il Progetto di Produttività finalizzato al miglioramento dei servizi cimiteriali in occasione della commemorazione dei defunti per l'anno 2004, impegnando la complessiva spesa di € 1.800/00 a carico del capitolo 2187 "Fondo miglioramento efficienza dei servizi" del Bilancio per l'esercizio finanziario corrente;



- 2) di liquidare le spettanze dovute come segue: € 800/00 al dipendente Meola Mario, € 500/00 al dipendente Solimando Vincenzo, € 500/00 al dipendente Cursio Leonardo
- 3) di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 66 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 6 Settore arch. Adelmo Marrocchella, per quanto concerne la regolarità tecnica;

-il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

Premesso:

che questo Comune è intestatario di fondi rustici ascritti alla partita catastale 413, della superficie complessiva di ha 3070.53.78, facenti parte del demanio libero ad uso dei cittadini e che di questi ha 1150, circa, vengono concessi in fitto;

che a riguardo di tali fondi, l'ufficio agricoltura provvede a tutte le incombenze, quali: rilascio di concessioni; cambi di intestazione, quantificazione dei canoni, richieste di pagamento, rateizzazione di pagamenti, riscossioni coattive;

che oltre ai fondi di cui al punto precedente il Comune è tenuto alla gestione di tutti gli altri beni di uso civico;

che l'art. 17, comma 2°, della Legge Regionale n° 32/2001, delega il Comune di competenza all'affrancazione dei canoni dei terreni demaniali con possesso legittimato;

che l'art. 54, comma 3°, della Legge Regionale 4 agosto 2004 delega ai Comuni di competenza le operazioni di aggiornamento dei dati e dei canoni enfiteutici o di natura enfiteutica, dei censi, dei livelli e di tutte le altre prestazioni perpetue di natura demaniale e quelle di affrancazione dei canoni stessi relative ai terreni legittimati ai sensi del comma 1° e 2° del medesimo art. 54;

ritenuto:

di dover attribuire all'Arch. Adelmo MARROCHELLA, responsabile del VI settore, le responsabilità dell'attività di gestione e dell'organizzazione del lavoro che dovrà essere svolta dal personale addetto;



di stabilire nella misura del 10% delle entrate derivanti dalle operazioni di cui sopra a copertura dei costi necessari ad incentivare il personale interessato;

di stabilire, infine, che al personale addetto all'istruttoria delle affrancazioni verrà riconosciuto un compenso incentivante di € 75,00 per ogni affrancazione, da imputare a totale carico del richiedente;

Con votazione unanime;

D E L I B E R A

1) di attribuire all'Arch. Adelmo MARROCHELLA, responsabile del VI settore, le responsabilità dell'attività di gestione e dell'organizzazione del lavoro che dovrà essere svolta dal personale addetto;

2) di stabilire nella misura del 10% delle entrate derivanti dalle operazioni di cui sopra a copertura dei costi necessari ad incentivare il personale interessato;

3) di stabilire, infine, che al personale addetto all'istruttoria delle affrancazioni verrà riconosciuto un compenso incentivante di € 75,00 per ogni affrancazione, da imputare a totale carico del richiedente;

4) con separata, unanime , votazione, di rendere la presente immediatamente eseguibile.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 67 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

- il Responsabile del 6° Settore arch. Adelmo Marrocchella, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, Dott. Giuseppe Giagnorio, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, hanno espresso parere favorevole;

PREMESSO che:

-Con determina n. 298 del 28.09.2000 nel prendere atto delle risultanze del verbale di gara è stato aggiudicato l'affidamento del servizio di manutenzione verde, sorveglianza e guardiania Parco S. Giuseppe – Monte D'Elio – Grotta dell'Angelo, per anni tre, alla Cooperativa Servizi Agricoli e Forestali SANT'ELENA, con sede in San Nicandro Garganico, Via Magenta n.10, al prezzo complessivo di €. 209.685.000, IVA compresa;

con contratto n. 484 del 24.11.2000 è stato affidato alla Cooperativa Servizi Agricoli e Forestali SANT'ELENA il servizio di manutenzione verde, sorveglianza e guardiania Parco S. Giuseppe – Monte D'Elio – Grotta dell'Angelo, per anni tre decorrenti dal 01.10.2000;

che con determina n. 199 del 15.10.2003 avvalendosi della facoltà prevista nell'art.7 del contratto rep. n. 484 del 24.11.2000 è stata prorogata per mesi sei decorrenti dal 01.10.2003 l'affidamento del servizio di manutenzione verde, sorveglianza e guardiania Parco S. Giuseppe – Monte D'Elio – Grotta dell'Angelo alla Cooperativa Servizi Agricoli e Forestali SANT'ELENA;

che con delibera di G.C. n. 75 del 27.04.2004 è stato affidato per mesi tre decorrenti dal 01.04.2004 l'affidamento del servizio di manutenzione verde, sorveglianza e guardiania Parco S. Giuseppe – Monte D'Elio – Grotta dell'Angelo alla Cooperativa Servizi Agricoli e Forestali SANT'ELENA;

che con delibera di G.C. n. 132 del 21.07.2004 è stato rinnovato per mesi sei decorrenti dal 01.07.2004 l'affidamento del servizio di manutenzione verde, sorveglianza e guardiania Parco S. Giuseppe – Monte D'Elio – Grotta dell'Angelo alla Cooperativa Servizi Agricoli e Forestali SANT'ELENA;



che con delibera di G.C. n. 31 del 12.02.2005 è stato rinnovato per mesi tre decorrenti dal 01.01.2005 l'affidamento del servizio di manutenzione verde, sorveglianza e guardiana Parco S. Giuseppe – Monte D'Elio – Grotta dell'Angelo alla Cooperativa Servizi Agricoli e Forestali SANT'ELENA;

che in virtù del disposto della legge 350/2003 gli enti locali non sono più obbligati a limitare ad una sola volta la possibilità di rinnovare la durata dei contratti di acquisto di beni e servizi e di subordinare tale rinnovo alla riduzione di almeno il 3% del corrispettivo;

che la Cooperativa Servizi Agricoli e Forestali SANT'ELENA non ha mai interrotto il servizio di manutenzione verde, sorveglianza e guardiana Parco S. Giuseppe – Monte D'Elio – Grotta dell'Angelo;

ritenuto che è in corso l'iter per l'espletamento della gara pubblica di affidamento e nelle more appare opportuno rinnovare il contratto per ulteriori tre mesi;

che l'Amministrazione Comunale intende rinnovare per mesi 3 l'affidamento alla Cooperativa Servizi Agricoli e Forestali SANT'ELENA del servizio di manutenzione verde, sorveglianza e guardiana Parco S. Giuseppe – Monte D'Elio – Grotta dell'Angelo alle stesse condizioni di cui al contratto n. 484/2000, vantaggiose per l'Ente;

VISTA l'attestazione della copertura della spesa rilasciata dal responsabile del servizio finanziario;

DELIBERA

1. di avvalersi della possibilità di rinnovo del contratto rep. n. 484 del 24.11.200 e prorogare per mesi 3 decorrenti dal 01.04.2005 l'affidamento del servizio di manutenzione verde, sorveglianza e guardiana Parco S. Giuseppe – Monte D'Elio – Grotta dell'Angelo alla Cooperativa Servizi Agricoli e Forestali SANT'ELENA, con sede in San Nicandro Garganico, Via Magenta n.10;
2. di dare atto che le spese per rinnovo contratto sono a carico della Cooperativa Servizi Agricoli e Forestali SANT'ELENA;
3. di impegnare la somma di € 10.829,23 (€ 108.292,26 : 36 x 3 + IVA 20%) a carico del capitolo 1808 "Spese per affidamento servizio manutenzione e custodia parchi" del B. E. F. 2005;



sannicandro.org

4. con successiva unanime votazione dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 68 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 1 e 2 Settore Dott.ssa Antonietta Santodirocco, per quanto concerne la regolarità tecnica;
ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

Premesso che:

- con deliberazione della G.C. n.71 del 26.04.2001, si deliberava l'impegno a concedere n.2 suoli cimiteriali per l'edificazione di colombari, in favore del Sig. Sticozzi Leonardo nato a San Nicandro Garganico il 07.02.1912 il quale, insieme al coniuge e ad altri due familiari, procedette nel lontano 1977 al versamento di L.480.000 quale anticipo relativo alla concessione di n.4 loculi comunali per i quali non si potette procedere alla stipula dei relativi contratti per indisponibilità degli stessi e quindi si riteneva di recuperare in tal modo l'anomalia verificatasi;

- la concessione era però subordinata al parere dell'apposita Commissione comunale cimiteriale in quanto l'impegno scaturiva dal fatto che nel 1999, in seguito ad apposito bando emanato, il Sig. Sticozzi Leonardo presentava istanza tendente ad ottenere la concessione di un suolo per edificazione di cappella gentilizia;

Considerate:

- le decisioni assunte dalla G.C. con delibera n.104 del 15.06.2004 in ordine ai criteri per la concessione dei suoli, mediante i quali si è affermata la necessità di coerenza tra il numero dei loculi in concessione e quello dei componenti il N.F. dichiarato dal richiedente;
- la rinuncia del Sig. Sticozzi Leonardo al suolo richiesto con l'istanza del 1999, per insufficienza dei requisiti necessari per la tipologia originariamente richiesta;
- la scelta del suolo operata in data 13 maggio 2003 dal Sig. Sticozzi Leonardo in favore della tipologia "B" (mq.6.,50) destinata alla costruzione di colombario di n. 5 loculi ed altrettante cellette ossario, oltre all'individuazione puntuale del suolo dal punto di vista planimetrico;

Atteso che:

- rendesi preliminarmente necessario procedere al rimborso dell'importo di € 247,00 versato a suo tempo dal Sig. Sticozzi Leonardo per i loculi mai ottenuti;



- poiché il Comune è stato totalmente inadempiente, appare doveroso e d'obbligo riconoscere su detto importo la rivalutazione monetaria e gli interessi legali maturati, dalla data dell'effettivo versamento (01.05.77) sino alla data della deliberazione n. 71 del 26.04.01 con la quale venne espressa da parte dell'Ente la volontà di sopperire alla mancata disponibilità dei loculi con l'eventuale concessione di suolo cimiteriale;

Valutata accettabile la richiesta dell'interessato, di compensare l'onere concessorio relativo al suolo in assegnazione ammontante a presuntivi € 2.000,00 oltre le spese contrattuali e di istruttoria con le somme spettanti a titolo di rimborso per i loculi che non furono disponibili;

Ritenuto altresì di dover procedere alla revoca della citata delibera di G.C. n.71 del 6.04.01 in quanto il Sig. Sticozzi Leonardo ha manifestato interesse a far valere l'istanza di suolo presentata nel 1999 secondo le risultanze istruttorie innanzi illustrate;

Preso atto dai calcoli effettuati dal proponente, dell'ammontare della somma che compete a rimborso, pari ad € 1.817,60, di cui € 247,00 per capitale, € 1.460,00 per rivalutazione ed € 357,60 per interessi legali dall' 01.05.77 al 26.04.01;

Con voti unanimi;

D E L I B E R A

- 1) di revocare, per le motivazioni espresse in narrativa e qui intese tutte riportate, la deliberazione di G.C. n.71 del 26.04.01 in quanto il Sig. Sticozzi Leonardo ha rinunciato al suolo per cappella gentilizia ed accettato n.1 suolo per l'edificazione di colombario del tipo "B", (mq.6,50) conforme alle proprie esigenze ed ai requisiti posseduti e dimostrati;
- 2) di rimborsare al Sig. Sticozzi Leonardo l'importo di € 1.817,60 comprensivo di capitale, rivalutazione monetaria ed interessi legali, in relazione alla concessione di n.4 loculi comunali, in effetti mai formalizzata dal lontano 1977 per indisponibilità degli stessi, con grave disagio e danno per il richiedente, così come illustrato nelle premesse del presente atto;
- 3) di trattenere, su richiesta dell'interessato Sig. Sticozzi Leonardo, l'importo spettante al medesimo per quanto disposto al precedente punto 2), a scomputo dell'importo dovuto per la concessione del suolo cimiteriale in assegnazione, precisando che, all'atto della determinazione definitiva dell'onere concessorio relativo al suolo medesimo, il Sig. Sticozzi Leonardo sarà invitato a versare la differenza.
- 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c.4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs.vo n.267/2000.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 69 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnica dal Responsabile del 3° Settore, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

Premesso che è intenzione dell'A. C. rivedere l'articolazione oraria del servizio degli uffici comunali al fine di organizzare l'espletamento delle attività cui questo Ente è preposto in modo più razionale e rispondere in modo più adeguato alle esigenze dell'utenza;

Richiamata la nota prot. n. 1970 del 14/02/2005 con cui il Direttore Generale informa i Rappresentanti Sindacali Unitari e le Organizzazioni sindacali di tale volontà amministrativa, precisando che le modifiche che si intendono apportare all'orario di servizio in vigore consistono essenzialmente nel prevedere un'articolazione oraria su 6 giorni settimanali per gli uffici demografici e lo spostamento del giorno di rientro settimanale dal lunedì al giovedì per i restanti uffici comunali;

Considerato che:

- a seguito dell'informazione resa con la nota richiamata, la parte sindacale ha inteso attivare la concertazione;
- le parti, convocate con nota prot. n. 10/D.G. del 18/02/2005, si sono riunite il giorno 23/02/2005, come da verbale in parti data agli atti dell'Ufficio del Personale;
- dal verbale emerge che l'A.C. intende estendere anche all'Ufficio di Protocollo la distribuzione su sei giorni lavorativi del relativo servizio;

Vista la nota del 19/04/2005, diretta al Sindaco e al Direttore Generale, con cui 4 operatori tecnici componenti della squadra di manutenzione propongono all'A.C. di fissare la seguente articolazione oraria del servizio cui sono preposti:

- Periodo di vigenza dell'orario solare. dalle ore 07.00 alle ore 13.00 dal lunedì al sabato;
- Periodo di vigenza dell'orario legale: dalle ore 07.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì

dalle ore 15.00 alle ore 18.00 il martedì e giovedì;

Visto il verbale dell'incontro sindacale del 20/04/2005, di chiusura della concertazione e dal quale emergono le posizioni delle parti;

Rilevata l'opportunità di assicurare il servizio dell'Ufficio Protocollo, oltre che per le 6 ore antimeridiane della settimana, anche per le 3 ore pomeridiane del



martedì e giovedì, dalle 15.30 alle 18.30, mediante rotazione del personale assegnato a detto ufficio, che sarà determinata con successiva disposizione di servizio del responsabile del 1° settore;

Tutto ciò premesso e considerato;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 332 del 19/04/1994 con cui viene disposta l'articolazione del lavoro settimanale su cinque giorni, dal lunedì al venerdì, con due rientri pomeridiani, con esclusione di alcuni servizi espressamente elencati nell'allegato dell'atto;

Visto l'art. 1 del Regolamento di rilevazione delle presenze, approvato con la deliberazione di G.C. n. 89 del 10/03/2000, nel quale è fissato l'orario di servizio vigente;

Con voti unanimi;

DELIBERA

1. di stabilire, con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo all'approvazione del presente atto, il seguente orario di servizio degli uffici comunali, nel rispetto della flessibilità di 30 minuti dopo l'orario di entrata e di uscita, fissata con deliberazione di G.C. n. 89 del 10/03/2000:
 - a. *uffici anagrafe, stato civile*: articolazione dell'orario di servizio su 6 giorni settimanali (dal lunedì al sabato) dalle ore 08.00 alle 14.00;
 - b. *ufficio protocollo*: articolazione dell'orario di servizio su 6 giorni settimanali (dal lunedì al sabato) dalle ore 08.00 alle 14.00, con rientri pomeridiani nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 15.30 alle ore 18.30;
 - c. *uffici di polizia municipale, il personale della scuola materna comunale e del cimitero*: articolazione dell'orario vigente fino ad oggi, secondo i provvedimenti adottati;
 - d. *squadra manutenzione*:
 - Periodo di vigenza dell'orario solare: dalle ore 07.00 alle 13.00 dal lunedì al sabato;
 - Periodo di vigenza dell'orario legale: dalle ore 07.00 alle 13.00 dal lunedì al venerdì
 - e. *restanti uffici*: articolazione dell'orario di servizio su 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) dalle ore 08.00 alle 14.00, con rientri pomeridiani nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 15.30 alle ore 18.30.

dalle ore 15.00 alle ore 18.00 il
martedì e giovedì;



2. di rimettere al responsabile del 1° settore la determinazione dell'orario di lavoro del personale addetto all'Ufficio di Protocollo, nella quale dovrà essere prevista la rotazione del personale stesso, in modo da rispettare il limite contrattuale delle 36 ore settimanali.
3. revocare ogni precedente disposizione in contrasto con quanto fissato con il presente atto.
4. di trasmettere alle R.S.U. e OO.SS. copia del presente provvedimento.
5. di dichiarare, con separata e unanime votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione.



DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N° 70 DEL 2005

Dato atto che sulla presente deliberazione:

-il Responsabile del 1 e 2 Settore Dott.ssa Antonietta Santodirocco, per quanto concerne la regolarità tecnica;
ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267, ha espresso parere favorevole;

Vista:

- la Legge n. 196/97, art. 18, e il Decreto del Ministero del Lavoro n. 142 del 25.3.1998, con le quali sono state emanate disposizioni volte a realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e ad agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e di stage;
- la richiesta per l'attività di Tirocinio Formativo e di Orientamento presentata dall'Università di Foggia, acclarata al prot.comunale al n. 6409, in data 07.04.2005, con la quale si chiede al Comune di collaborare stipulando una convenzione relativa al tirocinio professionale all'interno dell'Ente previsto per i corsi di Laurea dell'Ateneo;
- la bozza di convenzione da stipularsi per l'inserimento di tirocinanti a cui farà seguito il progetto formativo per ogni studente da ospitare;

Considerato che ai sensi del comma 1 dell'art.18, comma 1 lettera d), del Decreto 25 marzo 1998 n. 142, il rapporto con gli studenti ospitati non costituisce rapporto di lavoro,

Ritenuta indubbiamente valida l'iniziativa sia per l'Ente ospitante sia per dare agli studenti e/o neo-laureati interessati un riscontro concreto delle conoscenze acquisite e un inserimento nel mondo del lavoro;

Ritenuto pertanto dover accogliere la richiesta dell'Università di Foggia ed ospitare gli stagisti per lo svolgimento del tirocinio, secondo le modalità di reclutamento da concordare di volta in volta sulla base di esigenze contingenti e di seguito alla richiesta di tirocinio presentata dagli studenti interessati;

Con voti unanimi

DELIBERA

1. di accogliere la richiesta dall'Università degli Studi di Foggia, che ha indicato questo Ente quale sede del tirocinio per studenti e/o neo-laureati;



2. di approvare l'atto di convenzione di tirocinio, di formazione ed orientamento, in allegato all'originale del presente atto, tra l'Università degli Studi di Foggia e il Comune di San Nicandro Garganico;
3. di formalizzare l'attività di tirocinio a mezzo di una lettera contenente le modalità di svolgimento del tirocinio (durata e sede , contenuto e finalità, nominativo dei tutor) di cui agli artt. 4 e 9 della convenzione;
4. di considerare la convenzione valida per un anno a partire dalla data di sottoscrizione con la possibilità di rinnovo di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi per iscritto da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza;
5. di dichiarare il presente atto, con unanime e favorevole votazione, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.